X LEGISLATURA 51^ Seduta Giovedì 10 maggio 2018

Deliberazione n. 301(Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici

delle aree industriali. Integrazione alla I.r. 24/2013.

Presidente: Nicola Irto

Consigliere - Questore: Giuseppe Neri Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 21, contrari 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 14 maggio 2018

MAKIU ParieU auria

Allegato alla deliberazione n. 301 del 10 maggio 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ULTERIORE PROROGA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
DELLE AREE INDUSTRIALI. INTEGRAZIONE ALLA L.R. 24/2013

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 maggio 2018.

Reggio Calabria, 14 maggio 2018

IL PRESIDENTE F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

La legge in oggetto scaturisce dalla necessità di prorogare gli strumenti urbanistici vigenti per le Aree Industriali. La legge regionale 16 maggio 2013, n.24 all'art. 5, comma 5, nell'istituire il CORAP a seguito dell'accorpamento dei cinque Consorzi per lo sviluppo industriale delle cinque provincie calabresi, aveva prorogato di cinque anni l'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti nelle Aree Industriali. Nelle more della definizione delle nuove modalità operative, si impone un'ulteriore proroga di diciotto mesi al fine di consentire le varianti nel rispetto delle disposizioni e delle procedure disposte dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), con particolare riferimento all'articolo 31 dello stesso, relativo alla "valutazione di coerenza" e al "rapporto tra QTRP e pianificazione regionale di settore", onde scongiurare un ingiustificato blocco delle attività poste in essere dal CORAP.

La legge, nel suo complesso, non comporta alcun onere finanziario per l'Amministrazione regionale, così come previsto dall'articolo 2.

Infine, l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione economico - finanziaria

Come descritto nella relazione illustrativa, la presente legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione Calabria, in quanto trattasi di legge di natura puramente ordinamentale poiché, come desumibile dal testo della stessa, è prevista, all'articolo 1, esclusivamente una proroga dei termini degli strumenti urbanistici di disciplina delle Aree Industriali.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

h



Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	Importo
1	Nessun onere in quanto l'articolo dispone una proroga dell'efficacia degli strumenti urbanistici	//	//	//
2	Nessun onere in quanto l'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Nessuna spesa perché la norma dispone l'entrata in vigore della presente legge.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale;
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)



Art. 1 (Introduzione comma 5 bis articolo 5 l.r. 24/2013)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Rìordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è inserito il seguente: "5 bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati".

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 5 pagine. Reggio Calabria, 14 maggio 2018

> ILISEGRETARIO (Avv. Maria Stefania Lauria